

**UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO**  
**Provincia di Pavia**  
**Via Sandro Pertini, 1 – 27040 Albaredo Arnaboldi**

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**  
**(Art. 146 D. Lgs.vo 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.)**

Pratica n. 35/2012



**Il Responsabile della Struttura n. 3**

Visto l'articolo 10 della Legge 06.07.2002, n.137 recante "Delega per riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore";

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n.42 e s.m.i. recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 06.07.2002, n.137";

Vista la Legge Regionale 11.03.2005, n.12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i. e i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. VII/2121 del 15.03.2006;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con delibera di Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19.01.2010;

Accertato che le opere richieste rientrano fra quelle subdelegate ai Comuni ai sensi dell'art.16 della ex Legge Regionale 18/1997, ai sensi del comma 1 dell'art. 80 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. e ai sensi degli art. 146 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.;

Atteso che la funzione relativa all'Edilizia, all'Urbanistica, all'Ambiente e alla Gestione del Territorio è stata trasferita dai Comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso all'Unione Campospinoso Albaredo Ente Locale costituito ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Vista l'istanza presentata in data 27.07.2012 prot.n.1965 dal Signor Ponzone Carlo Angelo nato a Casei Gerola il 28.10.1942 residente in Via Cascina Mezzano n°2 Albaredo Arnaboldi Codice Fiscale PNZCLN42R28B954E;

Preso atto che la richiesta è finalizzata all'esecuzione dei lavori di "Demolizione di alcuni fabbricati esistenti per smaltimento per manto di copertura in lastre di cemento – amianto e sostituzione di alcune coperture sempre in lastre di cemento - amianto con lastre in fibrocemento ecologico di colore rosso" sull'area identificata al catasto terreni al Fg. 2 mapp. 410 sub 4 del Comune di Albaredo Arnaboldi;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto, è soggetta a vincolo per il suo interesse paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. che testualmente recita: "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 02/08/2012 dalla Commissione per il Paesaggio dell'Unione Campospinoso Albaredo, ai sensi dell'art. 81 comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i., che ha dichiarato compatibile l'intervento esprimendo parere favorevole a quanto presentato con le seguenti prescrizioni: "Le lastre da utilizzarsi in sostituzione di quelle in cemento – amianto da rimuovere dovranno essere di colore rosso coppo, possibilmente assimilabili nella sagoma alla forma del tetto a coppo. Dovranno altresì essere mantenute le alberature esistenti all'interno delle aree interessate e dovrà essere prestata estrema cura, negli anni successivi, alle alberature da impiantarsi".

Ritenuto che le soluzioni progettuali sono tali da rendere compatibile l'intervento con il contesto ambientale circostante;

Ritenuto altresì che le opere non andranno ad incidere sostanzialmente sui tratti paesaggistici ed ambientali che caratterizzano l'attuale morfologia del territorio, né comporteranno alterazione dei caratteri ambientali del sito;

Dato atto che tutta la documentazione tecnico – amministrativa ed il parere della Commissione per il Paesaggio dell'Unione Campospinoso Albaredo sono stati trasmessi alla Sovrintendenza per i Beni Artistici ed Architettonici per il Paesaggio di Milano con nota prot. 483 del 23.02.2013 e che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni dalla Stessa;

Atteso che non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione fatti salvi i diritti di terzi;

Visto il P.G.T. adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Campospinoso Albaredo n. 3 in data 17.03.2009, definitivamente approvato con deliberazione n. 37 del 11.11.2009 e reso esecutivo con la pubblicazione sul BURL n. 28 serie inserzioni e concorsi in data 14.07.2010.

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli atti d'Ufficio

### **AUTORIZZA**

Ai soli fini ambientali e paesaggistici, ai sensi dell'art.146 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n.42 e s.m.i., il Signor Ponzone Carlo Angelo ai lavori di "Demolizione di alcuni fabbricati esistenti per smaltimento per manto di copertura in lastre di cemento – amianto e sostituzione di alcune coperture sempre in lastre di cemento - amianto con lastre in fibrocemento ecologico di colore rosso" sull'area identificata al catasto terreni al Fg. 2 mapp. 410 sub 4 del Comune di Albaredo Arnaboldi;

La presente autorizzazione è sottoposta, pena decadenza della stessa, alle prescrizioni previste dalla Commissione per il Paesaggio dell'Unione Campospinoso Albaredo sottoriportate:

"Le lastre da utilizzarsi in sostituzione di quelle in cemento – amianto da rimuovere dovranno essere di colore rosso coppo, possibilmente assimilabili nella sagoma alla forma del tetto a coppo. Dovranno altresì essere mantenute le alberature esistenti all'interno delle aree interessate e dovrà essere prestata estrema cura, negli anni successivi, alle alberature da impiantarsi".

### **AVVERTE**

Che ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.Lgvo n. 42/2004 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto, non essendo sostitutivo, dei titoli abilitativi prescritti dal D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i., per cui prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata apposita pratica edilizia secondo le modalità previste dalla vigente normativa e che l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi.

Che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso secondo le modalità previste dall'art. 146 comma 12 del D.Lgvo 42/2004 e s.m.i..

### **AVVISA**

Che la presente autorizzazione viene pubblicata per la durata di gg. 15 consecutivi dalla data di emissione, all'Albo Pretorio informatico e sul sito web istituzionale dell'Ente ed è trasmessa, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgvo 42/2004 e s.m.i., alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Milano nonché alla Regione Lombardia.

Albaredo Arnaboldi, li 15 LUG, 2013



Il Responsabile della Struttura n. 3

Fasani Paolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Fasani".

Un originale del presente atto, costituito di n. 3 pagine compresa la presente, è stato ritirato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
che si qualifica quale \_\_\_\_\_

Firma di chi ritira l'atto

\_\_\_\_\_